

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRANDI, RIGHETTI, QUARANTA, VIZZINI, ZUCALLI,
RUSSO VINCENZO MARIO, REGGIANI, SILVESTRI**

Presentata il 9 settembre 1964

**Modificazione alla legge 4 marzo 1952, n. 137,
relativa all'assistenza ai profughi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per i profughi dalla Venezia Giulia e Dalmazia ed altre categorie similari, sono stati costruiti a Latina n. 296 alloggi « minimi » con il contributo dello Stato di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Detti alloggi furono nell'aprile 1956 concessi in locazione semplice, nella quasi totalità, ai profughi già ricoverati nel Centro raccolta ex caserma 82^a Fanteria di Latina quando tale soluzione si imponeva anche per le pericolanti condizioni in cui lo stesso Centro raccolta si trovava.

La situazione della zona, che era quella caratteristica delle zone depresse, e che ancora oggi non è stata completamente superata, incise sulle condizioni economiche e morali dei profughi, più che su di ogni altra categoria.

Al momento della assegnazione degli alloggi, nell'aprile 1956, e per molti anni ancora, la quasi totalità dei ricoverati profughi era disoccupata, né la zona offriva immediate possibilità di lavoro.

L'anticipo di mesi tre da corrispondere all'Istituto gestore — l'I.A.C.P. di Latina — fu dai profughi detratto dal premio di primo stabilimento (lire 50.000), ottenuto in occasione della chiusura del Centro raccolta di

Latina. Essi si trovarono quindi (senza più l'assistenza alloggiativa, sanitaria, economica fino a quel momento goduta nel Centro raccolta), ad affrontare impegni economici superiori alla loro possibilità: uno di questi fu la corresponsione del canone di fitto all'I.A.C.P. di Latina, di cui all'articolo 24 della prefata n. 137 del 4 marzo 1952, che non potevano e che non hanno corrisposto (salvo rarissime eccezioni).

Nelle condizioni illustrate per i profughi di Latina è da presumere siano venuti a trovarsi anche gli assegnatari degli altri centri costituiti in base alla prefata legge. Tanto è vero che il Parlamento ed il Ministero competente provvidero, con l'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 182, e con circolare 8494 del 10 febbraio 1962, divisione 16 Ministero dei lavori pubblici, a modificare il disposto dell'articolo 24 della 137 del 4 marzo 1952 e da allora, nonostante il persistere delle precarie condizioni della categoria e attraverso ulteriori sacrifici, la quasi totalità dei profughi ha provveduto a corrispondere all'I.A.C.P. il nuovo canone di fitto.

Senonché non si stabilirono — forse per distrazione del legislatore — norme che regolassero l'annoso problema relativo ai fitti arretrati non corrisposti.

Perciò, nel mentre si provvedeva, con un atto di solidarietà verso i profughi, a fissare canoni di fitto accessibili alle loro possibilità, sfuggiva che, in mancanza di apposite disposizioni aventi forza di legge, per l'applicazione dell'articolo 24 della legge 137/52, i profughi restavano, per il periodo fino al 21 aprile 1961 — giorno precedente l'entrata in vigore della nuova legge 182 del 14 marzo 1961 —, morosi di quel canone di fitto che non poterono corrispondere fino a quel momento e che la seconda legge modificava proprio in rico-

noscimento dell'impossibilità dei profughi a corrisponderlo.

In considerazione di quanto esposto e delle critiche condizioni economiche in cui ancor oggi si dibattono i profughi, con un atto che vuol essere insieme di giustizia e di solidarietà verso questi cittadini così duramente provati, si sottopone al parere degli onorevoli colleghi, per la sua approvazione, la presente proposta a modifica di quanto disposto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, si dispone una sanatoria generale del debito per morosità che fa carico ai profughi assegnatari degli alloggi minimi costruiti con i fondi dello Stato, limitatamente al periodo di efficacia del prefato articolo.

ART. 2.

Le spese generali di amministrazione e manutenzione ordinaria, previste dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per gli alloggi dei profughi assegnatari, beneficiari del provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 1 della presente legge, effettivamente sostenute dagli Enti gestori, saranno rimborsate.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione del capitolo dei « Fondi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, previsto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.